

## DICHIARAZIONI

### ***Il quadro RU e gli investimenti in beni strumentali – prima parte***

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

**E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO, CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA**

[Scopri di più >](#)

Tra i crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese, del modello Redditi 2022**, vanno ricompresi quelli relativi:

- agli **investimenti in beni strumentali "2020"**, disciplinati dall'[articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019](#);
- agli **investimenti in beni strumentali "2021"**, disciplinati dall'[articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020](#);

a cui sono associati specifici codici.

Per quanto riguarda i primi, i **contribuenti** che hanno effettuato **investimenti** in:

- **beni materiali nuovi generici**, a cui corrisponde un credito d'imposta pari al 6% con limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni;
- **beni materiali nuovi Industria 4.0** (Tabella A della [232/2016](#)), a cui corrisponde un credito d'imposta pari al 40%/60% (rispettivamente per investimenti fino a euro 2,5 milioni e da euro 2,5 milioni a euro 10 milioni);
- **beni immateriali nuovi Industria 4.0** (Tabella B della [232/2016](#)), a cui corrisponde un credito d'imposta pari al 15% con limite massimo di costi ammissibili pari a euro 700.000;

**dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 qualora sia stato accettato l'ordine dal venditore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% entro il 15 novembre 2020 (anteriamente alla decorrenza della nuova disciplina di cui alla L. 178/2020), devono compilare la **Sezione I del quadro RU** indicando:

**SEZIONE I**  
**Crediti d'imposta**  
(i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
<b>RU1</b>		1	
<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione		.00
<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		.00
<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo	18 col. 1	.00
<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		.00
<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini	Stipendi	.00
<b>RU8</b>	Credito d'imposta rivenuto		.00
<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1360 c.c.	.00
<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		.00
<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso		.00
<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Valore residuo	.00

- al **rigo RU1**, a campo 1 la descrizione del credito e nel capo 2 il relativo **codice**, ovvero:
  1. **"H4"**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B L. 232/2016), il cui credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **cinque quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, utilizzando il **codice tributo "6932"**;
  2. **"2H"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all'allegato A L. 232/2016, il cui credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **cinque quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il **codice tributo "6933"**;
  3. **"3H"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all'allegato B L. 232/2016, il cui credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il **codice tributo "6934"**.
- al **rigo RU2**, il **credito d'imposta residuo** risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Modello Redditi 2021;
- al **rigo RU3**, l'eventuale **credito d'imposta ricevuto** quali soci di società trasparenti, beneficiari di trust, cessionari e, nel caso di operazioni straordinarie, va compilato dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito d'imposta ricevuto devono inoltre essere esposti nella sezione VI-A – Crediti d'imposta ricevuti;
- al **rigo RU5 col. 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto. In tal caso va compilato anche il **rigo RU 120 nella sezione IV**, indicando il relativo ammontare dell'investimento nella:

1. **colonna 1**, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
2. **colonna 2**, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
3. **colonna 3**, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 190.

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c. 190
	1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3 <input type="text" value="00"/>

- al **rigo RU6**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione con il modello F24 nel periodo d'imposta 2021;
- al **rigo RU8**, l'ammontare del credito versato con mod. F24 nel 2021 e fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione, a seguito della sua rideterminazione o ravvedimento;
- al **rigo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei trust;
- al **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei rigi RU6 e RU10. La **casella 1** va barrata nel caso in cui, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d'imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l'importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi.

Va infine evidenziato che, **non essendo il credito d'imposta** in commento qualificato come **Aiuto di Stato**, non va indicato nel relativo Quadro RS.